



CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
U.N.E.P. - Dirigenza

EVENTO FORMATIVO 27 MARZO 2015
Fondazione Forense di Perugia "Giovanni Dean"

" Procedure Esecutive: Novità Normative "

Dr. Antonino Schepis - *Dirigente Unep*

Mi rammarico e mi scuso di non poter essere presente all' odierno incontro, ma impegni di lavoro fuori sede non me lo hanno consentito.
Giungano i miei saluti a tutti gli intervenuti ed un ringraziamento agli organizzatori per l'invito all'evento.

Il mio intervento era programmato sulla materia in trattazione con particolare riferimento alla nuova disciplina introdotta dal D.L. 132/2014 convertito con la L. 162/2014, che con l' **art. 492 bis cpc** prevede **la ricerca con modalità telematica dei beni e dei diritti da pignorare**.

Un primo intervento in materia da parte del legislatore lo troviamo nella precedente formulazione dell'art. 492 cpc, nel testo novellato dalla legge 01/3/2006 n.52, che, oltre a disciplinare le forme di estensione del pignoramento, contempla per la prima volta un procedimento finalizzato alla ricerca dei beni da pignorare.

Il c. 7 dell'art.492 cpc prevedeva che, ove il pignoramento fosse risultato negativo o anche solo incapiente, l'Ufficiale Giudiziario, su espressa richiesta del creditore procedente, potesse ricercare beni da sottoporre ad esecuzione, rivolgendo specifica richiesta ai gestori dell'anagrafe tributaria ovvero ad altre banche dati pubbliche.

In buona sostanza, la ricerca dei beni poteva essere avviata ad istanza del creditore procedente quando il pignoramento eseguito per sua iniziativa fosse risultato negativo o insufficiente. Competente alla ricerca era l'Ufficiale Giudiziario che aveva tentato senza esito di eseguire il pignoramento ovvero

aveva proceduto al compimento del pignoramento rivelatosi incapiente. La predetta ricerca, infine, non poteva svolgersi mediante accesso diretto dell'Ufficiale Giudiziario alle banche dati pubbliche perché era previsto che l'Ufficiale Giudiziario acquisisse indirettamente le notizie necessarie mediante la collaborazione dei gestori delle predette banche dati cui doveva avanzare apposita domanda.

Il D.L. 12/09/2014 n. 132, convertito con la legge 10 novembre 2014 n. 162, ha introdotto **una nuova forma di ricerca dei beni che si distingue in modo radicale dalla precedente.**

Il D.L. ha abrogato l'art. 492 c. 7 cpc ed ha introdotto nel codice di rito l'art. 492 bis cpc la cui rubrica reca "ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare".

Dalla lettura del nuovo art. 492 bis cpc sembra si possa rilevare che il legislatore ha collocato la ricerca dei beni in un **momento antecedente al pignoramento** operando una scelta improntata a finalità di efficienza ed economia di mezzi.

La ricerca dei beni cessa di servire da supporto ad una azione esecutiva che aveva avuto esito negativo e diventa strumento funzionale a consentire al creditore che abbia formulato la domanda di tutela esecutiva di individuare il possibile oggetto della espropriazione da promuovere.

Più precisamente, la ricerca dei beni prevista dal nuovo art. 492 bis c.p.c. agevola le scelte strategiche dei creditori nei casi in cui abbiano fondato motivo di ritenere che l'espropriazione mobiliare nei luoghi appartenenti al debitore possa rivelarsi inutile o incapiente ovvero nelle ipotesi in cui non dispongano di notizie sufficienti a consigliare la instaurazione di una espropriazione forzata presso terzi.

La ricerca dei beni prevista dall'art. 492 bis c.p.c. prelude ad una espropriazione che, fatta eccezione per la iniziale richiesta, si svolge ad iniziativa dell'Ufficiale Giudiziario e richiede solo una eventuale cooperazione del creditore istante.

L'art. 492 bis c.p.c. dispone che il creditore che ha interesse ad agire esecutivamente nei confronti del proprio debitore, può chiedere al **Presidente del Tribunale** del luogo ove il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede di **autorizzare la ricerca con modalità telematiche** dei beni da pignorare, formulando apposita istanza.

La istanza presentata al Presidente del Tribunale per ottenere l'autorizzazione all'accesso telematico da parte dell'Ufficiale Giudiziario e finalizzata alla ricerca dei beni si configura, quindi, come una **domanda giudiziale di tutela esecutiva** che darà luogo ad una espropriazione se, all'esito della ricerca, sarà possibile individuare beni mobili o crediti del debitore da sottoporre ad esecuzione.

La domanda, oltre a costituire una assoluta novità nel sistema del processo esecutivo, è caratterizzata dall'aver un **contenuto indeterminato** perché si traduce in una richiesta con cui il creditore chiede l'avvio del processo esecutivo a condizione che sia individuato il compendio da pignorare all'esito delle ricerche autorizzate dal Presidente del Tribunale.

Sono molteplici gli elementi che inducono a ritenere che l'istanza al Presidente del Tribunale configuri una domanda giudiziale di tutela esecutiva a contenuto

indeterminato e, dunque, in una richiesta di pignoramento eventuale, subordinata alla individuazione dei beni o crediti da sottoporre ad esecuzione. Innanzitutto si osserva che **non è previsto che il creditore formuli richiesta di pignoramento all'Ufficiale Giudiziario** dopo che il Presidente del Tribunale abbia autorizzato la ricerca dei beni, ne si può considerare un atto di impulso l'intervento del creditore per la "scelta" dei beni da pignorare nell'ipotesi in cui dalla ricerca telematica siano stati individuati molteplici beni utili alla procedura (art. 155 *ter* disp. di att. c.p.c.), a cui, peraltro, consegue in caso di inerzia l'inefficacia della richiesta di pignoramento, che, quindi, è già stata formulata.

Inoltre l'istanza di cui all'art. 492 *bis* c.p.c. "deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di fax del difensore, nonché, ai fini dell'art. 547 c.p.c., dell'**indirizzo di posta elettronica certificata**", che ha la finalità esplicita "di consentire l'invio della dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c.". Non vi sarebbe ragione di menzionare detto indirizzo di posta elettronica ove la richiesta di pignoramento recante la domanda di tutela esecutiva dovesse essere formulata all'esito delle ricerche.

Quanto detto, fa apparire come l'istanza al Presidente del Tribunale sia autosufficiente ed idonea a consentire lo svolgimento della procedura di espropriazione, che può essere istaurata d'ufficio ove la ricerca dei beni avesse consentito la individuazione di cose mobili o crediti del debitore.

Sulla base di quanto sostenuto si impone, quindi, di ritenere che il creditore, prima di presentare l'istanza di cui all'art. 492 *bis* c.p.c., debba provvedere al compimento degli atti prodromici all'avvio dell'esecuzione forzata ed attendere la scadenza del termine di cui all'art. 482 c.p.c.

La ricerca dei beni, potrà, pertanto essere effettuata, con l'autorizzazione del Presidente del Tribunale, solo allorquando il debitore, avendo ricevuto la notificazione del precetto, non abbia provveduto al pagamento del debito nei termini di legge e sia stato messo nelle condizioni di proporre le opposizioni esecutive preventive e di richiedere la sospensione esecutiva del titolo, ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

Riassumendo, alla luce di quanto esposto, si può sostenere che **il creditore può proporre istanza ex art. 492 bis c.p.c. solo dopo avere notificato il titolo in forma esecutiva ed il precetto, che detta istanza contiene la domanda esecutiva a contenuto indeterminato; che la richiesta di pignoramento deve essere adempiuta dall'Ufficiale Giudiziario quando la ricerca abbia avuto esito positivo e non sia necessario attendere la scelta dei beni a cura del creditore; che il processo esecutivo è pendente, nel caso di espropriazione mobiliare quando l'Ufficiale Giudiziario, con proprio verbale, abbia rinvenuto e sottoposto ad esecuzione le cose mobili del debitore nei luoghi a questo appartenenti e, nel caso di espropriazione presso terzi, quando il verbale dell'Ufficiale Giudiziario, recante l'ingiunzione e la intimazione, sia stato notificato al terzo e al debitore.**

E' da valutare se il procedimento di cui all'art. 492 *bis* c.p.c. sia compatibile con il pignoramento degli autoveicoli di cui al nuovo art. 521 *bis* c.p.c.

Sembra possa darsi una risposta positiva, tenendo in considerazione che, se così si ritiene, l'Ufficiale Giudiziario dovrebbe redigere e notificare **d'ufficio** il pignoramento nelle forme previste dall'art. 521 bis c.p.c

Per quanto l'art. 492 bis non lo prescrive espressamente, da quanto sopra esposto si ritiene, pertanto che **l'istanza** al Presidente del Tribunale **deve contenere**, oltre alle generalità complete delle parti, la procura alle liti per il difensore e l'indicazione dei titoli sui quali fonda il credito, anche l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore, e **debbono essere allegati il titolo esecutivo ed il precetto**, come si ricava dal fatto che il Presidente del Tribunale concede l'autorizzazione alla ricerca solo aver verificato la sussistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata.

La procedura esecutiva, quindi, andrà iscritta a ruolo e soggetta al contributo unificato di Euro 43,00 - salvi i casi di esenzione.

Con decorrenza 31 marzo 2015, l'iscrizione a ruolo e il deposito degli atti **dovrà eseguirsi esclusivamente con modalità telematica e attestazione del difensore della conformità delle copie agli originali** (art. 16 bis c. II DL 179/2012).

L'autorizzazione presidenziale consentirà all'Ufficiale Giudiziario l'accesso telematico diretto e **gratuito** ai seguenti archivi informatici:

- 1)** banche dati pubbliche amministrazioni;
- 2)** anagrafe tributaria (si ricorda che la legge di stabilità ha istituito una sorta di "mega" anagrafe dove confluiranno tutti i rapporti degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari con i clienti, vale a dire tutti i conti corrente dei contribuenti);
- 3)** pubblico registro automobilistico;
- 4)** enti previdenziali.

Presso ogni ufficio UNEP dovrà essere istituito un registro cronologico, il "Modello ricerca beni", si dovranno annotare tutte le richieste di ricerca con modalità telematiche (art. 155 *quater* disp. att. c.p.c.). Le caratteristiche ed il modello ministeriale dovranno essere indicate dal decreto interministeriale previsto dall'art. 155 *quater*, in corso di emanazione.

L'Ufficiale Giudiziario, al termine delle operazioni di ricerca, **redige un verbale nel quale indica le banche dati interrogate e le relative risultanze**. Il creditore potrà chiedere di partecipare alle operazioni di ricerca, nel qual caso l'Ufficiale Giudiziario dovrà indicare la data e l'ora di accesso - da effettuare entro 15 giorni dalla richiesta - con preavviso di almeno tre giorni, salvi i casi d'urgenza.

Il creditore potrà farsi assistere, a sue spese, dal difensore e/o da un esperto (art. 165 disp. att. c.p.c.).

E' previsto, qualora le strutture tecnologiche atte a consentire gli accessi all'Ufficiale Giudiziario **non fossero funzionanti**, che il creditore possa - sempre previa autorizzazione del Presidente del Tribunale ex art. 492 bis c.p.c.

- ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni nelle stesse contenute (art. 155 *quinquies* disp.att. c.p.c.).

Le disposizioni di cui al detto articolo appaiono al momento inapplicabili in quanto direttamente conseguenti all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 155 *quater*, secondo cui appare **necessario** che siano individuati i gestori dei dati, le modalità di accesso ed i sistemi di sicurezza che dovranno essere indicati dal garante della privacy.

Pertanto, al momento sembra non possa essere autorizzato l'Ufficiale Giudiziario ad accedere direttamente alle banche dati e, di conseguenza, ancor meno agli Avvocati di avanzare richieste dirette delle informazioni ai Gestori, fino a quando non sarà emanato il detto decreto interministeriale previsto dall'art. 115 *quater* disp. di att. c.p.c., che, peraltro, dovrà indicare il modello per la creazione del registro

Per "**incentivare**" l'Ufficiale Giudiziario a compiere le ricerche telematiche **è previsto un compenso aggiuntivo**, compreso tra le spese di esecuzione, stabilito dal giudice dell'esecuzione in percentuale variabile in relazione al valore del bene o credito pignorato (compenso che sarà dimezzato nel caso in cui le operazioni non venissero effettuate entro quindici giorni dalla richiesta).

Tale compenso potrà variare da una percentuale dell'1, 2 e 5 per cento sul valore di assegnazione o sul ricavato della vendita dei beni mobili pignorati ovvero del 3, 4 e 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati (percentuale inversamente proporzionale agli scaglioni di valore della causa: fino a 10.000,00; da 10.001,00 a 25.000,00; da 25.001,00 in poi).

Ma esaminiamo ora le **eventuali risultanze degli accessi compiuti dall'Ufficiale Giudiziario**.

Diciamo subito che quando non viene rinvenuto alcun bene o credito del debitore - o meglio, se questi pur individuati risultino occultati - l'Ufficiale Giudiziario è tenuto ad intimare al debitore di indicare, entro quindici giorni, il luogo in cui potrebbero trovarsi "cose" di sua pertinenza da sottoporre a pignoramento, ammonendolo che l'omessa o falsa comunicazione lo esporrebbe al reato di "Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice" ex art. 388 c. VI c.p.p.

Si ritiene che **in entrambe le ipotesi** sopra dette **il processo esecutivo si chiuda anticipatamente**.

Nel caso in cui l'accesso dell'ufficiale giudiziario consenta di individuare cose e/o crediti del debitore potrebbero aprirsi tre possibili scenari.

1) Qualora vengono individuate cose appartenenti e nella disponibilità del debitore, ubicate nel territorio di competenza dell'ufficiale giudiziario (che, solitamente, coincide con la circoscrizione del Tribunale cui è addetto), compiuto l'accesso, questi deve pignorare le cose che ritiene di più facile e pronto realizzo, preferendo in ogni caso il denaro contante, gli oggetti preziosi

e i titoli di credito (art. 517 c.p.c.); quindi redige il processo verbale delle operazioni compiute e prosegue nelle formalità di cui all'art. 492 *bis* c.p.c. In seguito, senza indugio, consegna al creditore il processo verbale ed il titolo esecutivo per la formazione del fascicolo dell'esecuzione che dovrà effettuarsi, a cura dell'Avvocato del creditore, previo deposito della nota di iscrizione a ruolo e copia conforme degli atti sopra indicati, entro quindici giorni dalla consegna degli originali (art. 518 c.p.c.).

2) Se vengono individuati crediti o cose del debitore nella disponibilità di terzi soggetti, notifica - ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo fax - il verbale al debitore e al terzo, nel quale indica il credito per cui si procede, il titolo esecutivo e il pedissequo atto di precetto, il luogo di elezione del domicilio e l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore del creditore. Dovrà, quindi, rendere edotto il debitore degli "inviti e degli avvertimenti" di cui all'art. 492 c.p.c. e, conseguentemente, intimare al terzo (sul modello del pignoramento presso terzi) di non disporre e non sottrarre alla garanzia del credito le cose o le somme di pertinenza del debitore che si trovano nella sua disponibilità. Il verbale deve essere notificato per estratto al debitore e consegnato, senza indugio, unitamente al titolo esecutivo, al difensore del creditore il quale provvede alle formalità di cui all'art. 518 c.p.c. - così come visto nel primo caso - indispensabili per la formazione del fascicolo dell'esecuzione.

3) Infine, se l'accesso ha consentito di individuare cose in luoghi non compresi nella circoscrizione di competenza dell'ufficiale giudiziario procedente, questi rilascia copia autentica del verbale al creditore che, entro quindici giorni, a pena di inefficacia, deve essere presentato all'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente, unitamente ad apposita istanza, per consentire l'espletamento degli adempimenti di cui agli artt. 517, 518 e 520 c.p.c. che, come visto sopra, sono in parte di competenza dell'ufficiale giudiziario e in parte del difensore del creditore.

In conclusione si rammenta che quando vengono rinvenuti più beni o crediti, quand'anche nella disponibilità di terzi, l'Ufficiale Giudiziario sottopone a pignoramento quelli scelti dal creditore, il quale - si badi bene - deve esercitare tale "diritto di preferenza" entro dieci giorni dalla comunicazione del verbale da parte dell'Ufficiale Giudiziario. In mancanza, la richiesta di pignoramento perde efficacia (art. 155 *ter* disp. att. c.p.c.).

Interessante notare come le disposizioni in materia di ricerca dei beni con modalità telematiche potranno applicarsi **anche per l'esecuzione dei sequestri conservativi, procedure concorsuali e in materia di famiglia** (art. 155 *sexies* disp. att. c.p.c.).

Dr. Antonino Schepis
Dirigente UNEP Perugia